DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 3090 del 14 DIC. 2017

Città di Modica

3008

OGGETTO: Incarico ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 giusta determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016. Liquidazione mensilità giugno – ottobre 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la nota pervenuta al prot. n. 65644 del 13.12.2017, con cui la Dott.ssa Anna Maria Aiello, per le ragioni ivi rappresentate, chiede il pagamento delle fatture n. 7/PA del 4/8/2017, n. 8 del 19/9/2017 e n. 9/PA del 2/11/2017 relative alle proprie prestazioni rese nel periodo dal 1° giugno 2017 al 31 ottobre 2017 a favore del Comune di Modica nell'incarico di Esperto del Sindaco ex art. 14 l.r. n. 7/1992, conferitole con il provvedimento sindacale in oggetto e, a tal fine, invita e diffida lo scrivente, individuato quale soggetto competente all'adozione die relativi atti, a voler provvedere alla immediata liquidazione di tali compensi dovuti per l'attività espletata in ordine al suddetto incarico, rappresentando che, stante il suo pieno diritto, in mancanza di tanto nei necessari termini collegati all'esercizio in corso e per le ragioni indicate, procederà in termini di legge;

Rilevato che il Sindaco, con determina n. 3003 del 04.11.2016 conferiva nell'interesse dell'Ente incarico ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 alla Dott.ssa Aiello Anna Maria, di esperto in materia finanziaria ed economico-contabile basandosi sulla particolare professionalità ed esperienza nelle questioni finanziarie di specifico ambito comunale e segnatamente dell'esperienza specifica di tale professionista in tema di Piano di equilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis del TUEL e di strumenti finanziari comunali, al fine di assicurarsi un supporto quanto più possibile funzionale a tutte le esigenze e competenze che interessano tali fondamentali e specifici atti, di interesse essenziale alla vita amministrativa dell'Ente, cui sono collegabili, nei termini suindicati, danni erariali certi e gravi per l'Ente stesso, e per le seguenti motivazioni che di seguito si ripetono:

- che la difficilissima situazione finanziaria dell'Ente trova nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, l'ultimo ostacolo al possibile dissesto finanziario ed alle Sue tante, deleterie, conseguenze, per la struttura comunale e per l'intera comunità modicana;
- che, quindi, riveste fondamentale importanza, gestire al meglio questa delicatissima fase, attuando tutte le misure previste dal Piano, nel pieno rispetto delle indicazioni previste nella deliberazione n. 311/2015 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che l'approva e nei termini sanciti dalla rimodulazione/riformulazione del Piano stesso, approvata con deliberazione di G C. n. 198 del 27.09.2016;
- che a tal fine assumono rilievo essenziale, sia le valutazioni sulle correlate determinazioni amministrative da assumere, sia le azioni da porre in essere rispetto alle pianificazioni del Piano;
- che, pertanto, appare necessario ed opportuno che il Sindaco e la sua Amministrazione, nell'interesse dell'Ente, possano avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le tante e difficili problematiche connesse al Piano di riequilibrio in tutti gli aspetti necessari, al di là di quelli strettamente gestionali;
- che ciò postula, quindi, il ricorso a figura dotata di specifica e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso una precisa esperienza legata al suddetto strumento, al

fine di garantire tutto quanto necessario alla sua più pronta e puntuale attuazione presso questo Ente;

- che tale supporto si rende altresì prezioso al fine di garantire quei contributi necessari ad accelerare l'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, sia in quanto strumenti funzionali e correlati al Piano, sia in quanto il loro ritardo penalizza ulteriormente la gestione amministrativa dell'Ente, fra l'altro anche a causa del rinvio dei trasferimenti del fondo di solidarietà nazionale (subordinati all'adozione del rendiconto e del bilancio), che non consente di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria prevista quale obiettivo fondamentale del Piano, e rende impossibile fronteggiare con puntualità i creditori, con conseguente aggravio dei debiti correlati;
- che a ciò si aggiunga anche che il nuovo processo di armonizzazione contabile impone la presenza e la collaborazione di figura qualificata in grado di supportare il processo di adeguamento del vecchio sistema contabile di cui al DPR n. 194/96 al nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n.118/2011, che vede tutte le strutture dell'Ente coinvolte in una attività di continua organizzazione, aggiornamento e monitoraggio per l'attuazione dei principi e delle regole contabili che governano la nuova contabilità pubblica;
- che, in definitiva, l'estrema difficoltà di gestire l 'attuale fase amministrativa e finanziaria per le ragioni di cui sopra rappresenta sicura fonte di danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, laddove non sia fronteggiata attraverso lo specifico supporto testè indicato;
- che tale supporto, proprio per l'ambito specifico in cui interviene, di assoluta importanza strategica per l'attività amministrativa dell' Ente e per gli obiettivi del Sindaco e della sua Amministrazione, si caratterizza ulteriormente per la necessità di un imprescindibile rapporto di fiducia intuitu personae con il Sindaco;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. che prevede: al comma 1, che "*Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione*" e, al comma 2, che nei Comuni da 30 mila a 250 mila abitanti (nella cui fattispecie rientra il Comune di Modica), sono conferibili fino a tre incarichi ad esperti;

Preso atto:

- degli orientamenti della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, di cui alle deliberazioni nn. 143/2000, 27/2001, 38/2001, 3555/2004, 1649/2007, che riconoscono al Sindaco la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dalla sussistenza di apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto, precisando anche che l'incarico de quo differisce dalla diversa ipotesi delle "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" disciplinate da apposito regolamento comunale, di cui all'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 e che gli esperti, estranei all'amministrazione, sono legati al Sindaco da uno "stretto rapporto fiduciario";
- dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Siciliana -sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;
- della deliberazione della Corte dei Conti, Sez.Riunite per la Regione Siciliana, n.10 /2011/SS.RR./P AR, che ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14, L.R. n. 7/92, dall'applicazione dell'art. 6,del comma 7, del D.L.n. 78/2010, in quanto la spesa non finalizzata allo svolgimento di funzioni gestionali, affidate ai dirigenti e al personale amministrativo, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione; conseguentemente l'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo non può essere assimilata tout court ai consulenti esterni che sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;
- della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite per la Regione Siciliana, n.

19/2013/SS.RR./PAR, che ha ribadito, in conformità alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72 del 2011 e n. 95 del 2012, che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n.78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;

- che quest'ultimo orientamento, tuttavia, va letto necessariamente alla luce del principio fissato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2012, che precisa che il suddetto art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge, non opera in via diretta ma come disposizione di principio, costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica e incide sul livello complessivo e generale che debbono avere le misure di contenimento delle spese ivi previste, non essendo imposto l'obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa ma essendo ammesse compensazioni a condizione di assicurare comunque il risparmio previsto dall'art. 6 nella sua interezza;
- che tale risparmio va pertanto valutato non sulla singola categoria di spesa, con la conseguenza che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi realizzando economie di spesa in altri settori, cosa effettivamente realizzata da questo Ente nell'ambito della spesa del personale, a seguito delle razionalizzazioni e delle cessazioni registratesi nell'arco temporale in riferimento;
- della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Regione Siciliana, n. 33/2014/PAR, che, nel richiamare e confermare le conclusioni di cui alla deliberazione n.19/2013/SS.RR./PAR, ha osservato che:

  a) il sindaco può conferire gli incarichi di cui all'art. 14 L.R. n. 7/92 solo per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza. Tale facoltà rientra nella prima delle ipotesi di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 e, pertanto, la Corte ha osservato che i casi in esame non debbano rientrare nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Tuel;

  b) la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3, e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi intuitu personae. I limiti dell'incarico sono pertanto rinvenibili solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 della Legge Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, ossia: nel rispetto del limite numerico in riferimento alla popolazione dell'Ente; nella professionalità documentata con "curriculum vitae"; nella effettività della prestazione svolta, attestata da dettagliata relazione da trasmettere annualmente al Consiglio comunale. Inoltre, il comma 5 dispone che il compenso da corrispondere agli esperti deve essere pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;

Rilevato, come evidenziato nella determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016, che tale incarico ha ad oggetto la materia finanziaria/economico-contabile e tutti gli aspetti rientranti comunque nelle competenze istituzionali del Sindaco e della sua Amministrazione, nei termini sopra illustrati;

Dato atto che l'incarico in questione:

- non rientra tra gli incarichi per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e 56 de/la Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);
- assicura il principio - chiaramente dettato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 139/2012 e 173/2012- che le misure di contenimento della spesa imposte dalle leggi dello Stato vanno rispettate, non mediante necessario riferimento e riduzione di singole voci di spesa, ma con carattere complessivo e generale, e ciò in quanto il presente incarico mira a compensare una fondamentale carenza dell'organico comunale, quantitativa e ancor più qualitativa, facendo ricorso proprio ai risparmi accertati in merito alla spesa del personale stesso, come ampiamente dimostrati dal raffronto tra la spesa dell'anno 2009 (anno di riferimento del D.L. 78/2010 sul contenimento dei costi degli apparati amministrativi), pari ad e 21.847.959,35 e quella del 2015, pari ad € 16.785.586,92;

- ha carattere fiduciario, non costituisce rapporto di pubblico impiego ma prestazione di opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
- rientra nel numero massimo di tre incarichi di esperto ex art. 14 L.R n. 7/92, conferibili dal Sindaco;

Dato atto, altresì, che:
- all'incarico in questione non si applica il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 260 del 13 novembre 2009, poiché l'art. 1, comma 6, lett.f) di tale Regolamento esclude espressamente dalla sua applicazione gli incarichi ex art. 14 della legge Regione Siciliana n. 7/92;
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare al sig. Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche alfine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della L.R n. 7/92;

Considerato che per il presente incarico, nella determina sindacale n.3003 del 04.11.2016, è stato previsto il compenso onnicomprensivo mensile di € 3.200,00, oltre accessori di legge (Cassa previdenza ed IVA), da liquidarsi con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura, spesa da imputare al cap. 770/00 del Bilancio 2016, e sui pertinenti capitoli 565/00 corrispondenti dei bilanci 2017 e 2018, impegno 2718, per la spesa attinenti tali esercizi;

Viste, in relazione al suddetto incarico:
- la relazione prot. n.46312 del 21/09/2017 agli atti d'ufficio, presentata dalla Dott.ssa Aiello relativamente all'attività espletata dal 01.06.2017 al 31.08.2017 e dei prospetti di presenza e delle fatture n. 7/PA del 04/08/2017 prot. n.38662 del 04/08/2017 e n.8 del 19/09/2017 prot. n.45935 del 20/09/2017, trasmessi con nota prot. n.46308 del 21/09/2017, con visto del sig. Sindaco in calce;
- la relazione prot. n.56918 del 03/11/2017 agli atti d'ufficio, presentata dalla Dott.ssa Aiello relativamente all'attività espletata dal 01.09.2017 al 31.10.2017 e dei prospetti di presenza e delle fatture n. 9 PA del 03/11/2017 prot. n.56872 del 03/11/2017, trasmessi con nota prot. n.56913 del 03/11/2017, con visto del sig. Sindaco apposto in calce alla superiore nota;

Dato atto che, dalla suddetta documentazione, si evince la corretta dimostrazione e rendicontazione dell'attività svolta dalla suddetta professionista per l'incarico in oggetto, nei termini di cui al predetto provvedimento di conferimento;

Vista la deliberazione della G.C. n. 328 dell'11.12.2018, esecutiva, che approvando il nuovo funzionigramma del Gabinetto del Sindaco prevede tra l'altro, di affidare al Segretario Generale dell'Ente, anche l'adozione di ogni atto gestionale attinente provvedimenti sindacali o esecutivo degli stessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lett. d), del TUEL, che sancisce espressamente che tale figura *"esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia";*

Ritenuta la propria competenza in ordine al presente atto ai sensi del suddetto disposto regolamentare;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato altresì quale atto gestionale esecutivo del provvedimento sindacale d'incarico di cui sopra e previa verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso incarico nei termini ivi disciplinati;

Ritenuto che, per tutto quanto sopra, nulla osta al pagamento delle suddette prestazioni regolarmente rese e rappresentate nei termini previsti nel relativo provvedimento d'incarico, e che il mancato pagamento de quo nei termini di cui sopra costituirebbe per l'Ente indebito arricchimento di prestazione regolarmente resa;

Ritenuta quindi la necessità di provvedere a tale pagamento per cui è stata avanzata anche espressa diffida e nell'ulteriore considerazione che l'omissione dello stesso esporrebbe l'Ente ad apposita azione di recupero con aggravio di spese;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992;
Vista la L.R. N° 48/91 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'O.R.E.L;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti:

1. Di dare atto che il sig. Sindaco, con determina n. 3003 del 04.11.2016, per le motivazioni rappresentate nel citato atto e riportate in premessa, conferiva nell'interesse dell'Ente incarico di esperto in materia finanziaria ed economico-contabile ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 alla Dott.ssa Aiello Anna Maria, nata a Palermo il 5 aprile 1956;
2. Di dare atto dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. che prevede: al comma 1, "*Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione*" e) al comma 2, che nei Comuni da 30 mila a 250 mila abitanti (nella cui fattispecie rientra il Comune di Modica), sono conferibili fino a tre incarichi ad esperti;
3. Di dare atto che è stato previsto nella determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016 per il presente incarico, il compenso onnicomprensivo mensile di € 3.200,00, oltre accessori di legge (Cassa previdenza ed NA), da liquidarsi con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura, spesa da imputare al cap. 770/00 del Bilancio 2016, e sui pertinenti capitoli 565/00 corrispondenti dei bilanci 2017 e 2018, impegno 2718, per la spesa attinenti tali esercizi, come da attestazione del Segretario Generale Responsabile finanziario ad interim che con opportuno visto ne attesta la congruità della spesa e l'imputazione della stessa;
4. Di dare atto della relazione prot. n.46312 del 21/09/2017 agli atti d'ufficio, presentata dalla Dott.ssa Aiello relativa all'attività espletata dal 01.06.2017 al 31.08.2017 e dei prospetti di presenza e delle fatture n. 7/PA del 04/08/2017 prot. n.38662 del 04/08/2017 e n.8 del 19/09/2017 prot. n.45935 del 20/09/2017, trasmessi con nota prot. n.46308 del 21/09/2017, con visto del sig. Sindaco in calce;
5. Di dare atto della relazione prot. n.56918 del 03/11/2017 agli atti d'ufficio, presentata dalla Dott.ssa Aiello relativa all'attività espletata dal 01.09.2017 al 31.10.2017 e dei prospetti di presenza e delle fatture n. 9 PA del 03/11/2017 prot. n.56872 del 03/11/2017, trasmessi con nota prot. n.56913 del 03/11/2017, con visto del sig. Sindaco in calce;
6. Di dare atto che la Dott.ssa Aiello, con nota pervenuta al prot. n. 65644 del 13.12.2017, ha ulteriormente richiesto il pagamento delle fatture di cui ai 2 punti precedenti, diffidando lo scrivente, individuato quale soggetto competente, all'adozione dei relativi atti, rappresentando che, stante il suo pieno diritto, in mancanza di tanto, nei necessari termini collegati all'esercizio in corso e per le ragioni indicate, procederà in termini di legge;
7. Di liquidare, pertanto, le fatture di cui al seguente prospetto con l'imputazione ivi parimenti riportata:

FATT.	*DATA FATT.*	*IMP*	*DATA*	*VOCE*	*CAP*	*ART*	*IMPORTO*
7/PA	04/08/2017	2014	22/09/2017	140	565	99	8.120,32
8	19/09/2017	2014	22/09/2017	140	565	99	4.060,16
9 PA	03/11/2017	2014	22/09/2017	140	565	99	8.120,32
				TOTALE COMPLESSIVO			20.300,80

8. Di liquidare all'erario nei modi di legge le somme dovute;
9. Di demandare alla Ragioneria comunale l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente per la necessaria e opportuna conoscenza.

Il Segretario Generale
Giampiero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2014/2017	22/09/2017	€ 20.300,80	565/39	2017

Modica, 14/12/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 DIC. 2017 al 2 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione